



Bruxelles, 27 luglio 2021  
(OR. en)

10936/21

LIMITE

ECOFIN 757  
UEM 224

## NOTA INFORMATIVA

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio sull'approvazione della bozza di disegno della faccia nazionale della moneta commemorativa da 2 EUR emessa congiuntamente, presentata dalla Finlandia

---

1. A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione<sup>1</sup>, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012<sup>2</sup>, e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1263 del Consiglio<sup>3</sup>, la Finlandia ha presentato, tramite il segretariato generale del Consiglio, la bozza di disegno:
  - della faccia nazionale di una moneta commemorativa da 2 EUR con un disegno comune, che dovrebbe essere emessa congiuntamente nel 2022 dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, per celebrare il 35° anniversario del programma Erasmus (di cui al documento ST 10935/21).
2. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento del Consiglio, qualsiasi Stato membro la cui moneta è l'euro può, in un parere motivato indirizzato al Consiglio e alla Commissione, sollevare un'obiezione alla bozza del disegno proposta dallo Stato membro emittente qualora sia probabile che tale bozza di disegno susciti reazioni sfavorevoli tra i suoi

---

<sup>1</sup> GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135.

<sup>3</sup> GU L 199 del 26.7.2019, pag. 5.

cittadini. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento del Consiglio, qualora ritenga che la bozza del disegno non rispetti i requisiti tecnici stabiliti nel regolamento del Consiglio, la Commissione trasmette una valutazione negativa al Consiglio.

3. Non è stato trasmesso alcun parere motivato o alcuna valutazione negativa al Consiglio entro il 26 luglio 2021, ossia il termine fissato in conformità dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Consiglio.
4. Pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio, la decisione che approva il suddetto disegno si considera adottata dal Consiglio il 27 luglio 2021<sup>4</sup>.
5. Si rammenta che, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento del Consiglio, tutte le informazioni rilevanti sui nuovi disegni delle monete nazionali destinate alla circolazione sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
6. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio a prendere atto della presente nota informativa tra i punti "I/A" dell'ordine del giorno di una delle prossime riunioni/sessioni.

---

---

<sup>4</sup> Il termine di sette giorni e la data di adozione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).